

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 28 del 30 Luglio 2016

1. START-UP INNOVATIVE - Costituzione senza ricorso al notaio - Predisposta una Guida alla redazione e alla trasmissione del modello standard al Registro delle imprese

Come già comunicato, a partire **dal 20 luglio 2016**, l'atto costitutivo di Start-Up aventi forma di società a responsabilità limitata non semplificate potrà essere **redatto in forma elettronica con firma non autenticata dei sottoscrittori**, a norma dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (*Codice dell'amministrazione digitale – CAD*), mediante il **modello standard tipizzato di atto costitutivo / statuto**, ferma restando la possibilità di costituire la società per atto pubblico.

La domanda di iscrizione della Startup innovativa nel Registro delle imprese e nella sezione speciale avviene **tramite l'invio di una pratica di Comunicazione Unica** alla Camera di Commercio di competenza comprensiva dell'atto e di tutte le ulteriori informazioni e documentazione prevista dalla legge.

Per facilitare una corretta redazione e trasmissione del modello standard, le Camere di Commercio e il Ministero dello Sviluppo Economico hanno predisposto un opuscolo dal titolo "**GUIDA ALLA COSTITUZIONE DI STARTUP INNOVATIVE IN FORMA DI S.R.L. CON MODELLO STANDARD TIPIZZATO**".

Al fine di aiutare i futuri imprenditori in questo nuovo e importante adempimento - si legge a pag. 12 - **fino al 30 settembre 2016** è disponibile un **servizio gratuito di assistenza**, attraverso il quale la Camera di Commercio potrà offrire il supporto necessario per la costituzione della Startup, dalla verifica della correttezza del modello di costituzione fino alla trasmissione della pratica di Comunicazione Unica al registro delle imprese.

Ma attenzione: per usufruire del servizio gratuito di assistenza l'utente deve aver terminato la compilazione dei due file XML che costituiscono il modello ed aver allegato tutti i documenti eventualmente previsti per la trasmissione al Registro delle imprese, così come indicato nella guida. Il servizio di assistenza **verifica la correttezza formale del modello, dei documenti allegati e delle ulteriori informazioni inserite**. L'assistenza **non entrerà nel merito delle scelte effettuate delle parti opzionali del modello**, sarà responsabilità dei contraenti e del legale rappresentante quanto presente nel modello e nelle informazioni inserite per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Con l'apposizione delle firme digitali sul modello da parte dei contraenti e sulla distinta della pratica di Comunicazione Unica da parte del legale rappresentante, **i contraenti e il legale rappresentante si assumono la totale responsabilità di quanto sarà trasmesso al Registro delle imprese per la richiesta di iscrizione della startup.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della Guida clicca qui.](#)

2. IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE, IDRICI E DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - Fissate le misure compensative ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali

E' stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, il **decreto direttoriale 27 luglio 2016**, recante "*Disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del*

riconoscimento della qualifiche professionali: attività di installazione di impianti tecnologici negli edifici, riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione; idrici e sanitari; distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali”.

Dunque, gli impianti interessati dal presente decreto direttoriale sono quelli di cui alle **lettere c), d) ed e)**, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, e precisamente:

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali.

Qualora non risultino soddisfatti i requisiti previsti dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (*Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania*), il riconoscimento può essere subordinato al compimento di un **tirocinio di adattamento non superiore a tre anni** o di **una prova attitudinale**, a scelta del richiedente; nei casi di titoli professionali conseguiti in ambito non comunitario, soggetti alla disciplina dell'art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (*Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*), la misura compensativa consiste **esclusivamente nella prova attitudinale**.

La **prova attitudinale**, prevista dall'art. 23, comma 2 del citato D.Lgs. n. 206/2007, si articola in una **prova pratica e teorica**, e in una **prova orale**, sulla base dei contenuti delle materie stabilite ai sensi di quanto disposto dagli articoli 1 e 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 gennaio 2008, n. 37.

L'**esame teorico-pratico** dovrà essere organizzato dalla Regione territorialmente competente, la quale dovrà curare l'istituzione delle relative sessioni d'esame dinanzi a commissioni esaminatrici, presso strutture autorizzate.

La Regione può avvalersi di rappresentanti del Comitato italiano gas (CIG) e di funzionari della ASL settore prevenzione infortuni.

Il **tirocinio di adattamento**, consistente di un percorso formativo, della durata non superiore a tre anni, dovrà essere svolto presso una struttura autorizzata individuata dall'autorità regionale territorialmente competente, e verterà sulle materie elencate nell'articolo 2, comma 1, del presente decreto.

A conclusione del periodo stabilito, la struttura presso cui il tirocinio si è svolto comunica l'esito con apposito verbale all'autorità regionale, la quale lo trasmette al Ministero dello Sviluppo Economico.

La **prova attitudinale**, che si svolge in lingua italiana, è diretta ad accertare la conoscenza dell'attività di installazione degli impianti di cui alle lettere c), d) ed e), del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, e verte su una o più delle materie indicate all'art. 2 del presente decreto direttoriale.

Ricordiamo che con il **decreto direttoriale del 22 aprile 2016**, pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico il 4 maggio 2016, sono state dettate le disposizioni per l'applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali in relazione alle attività di installazione di **impianti tecnologici negli edifici, elettricità ed elettronica**, di cui alle **lettere a) e b)** del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

3. PRESENTAZIONE DI DOCUMENTI PUBBLICI - Dall'Europa un regolamento che semplifica il riconoscimento dei certificati e prevede l'utilizzo di moduli standard multilingue

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 200/1 del 26 luglio 2016, il **Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016**, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012.

Il presente regolamento:

a) prevede, in relazione a taluni **“documenti pubblici”** rilasciati dalle autorità di uno Stato membro che devono essere presentati alle autorità di un altro Stato membro, un sistema di **esenzione dalla legalizzazione** o formalità analoghe e di semplificazione di altre formalità;

b) istituisce **moduli standard multilingue** da utilizzare come supporto per la traduzione e allegati ai documenti pubblici nazionali relativi ad una serie di fatti elencati all'art. 2 (es. nascita, esistenza in vita, decesso, matrimonio, ecc.).

Attualmente i cittadini che si spostano o vivono in un altro paese dell'Unione europea devono far legalizzare i loro documenti pubblici, come i certificati di nascita, di matrimonio o di morte, per dimostrarne l'autenticità.

A norma del nuovo regolamento, quando si presenteranno “**documenti pubblici**” rilasciati in uno Stato membro dell'UE alle autorità di un altro Paese dell'UE, **la legalizzazione non sarà più necessaria**.

Per «**documenti pubblici**» sono da intendere:

a) *i documenti emanati da un'autorità o da un funzionario appartenente ad una delle giurisdizioni di uno Stato membro, ivi compresi quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario («huissier de justice»);*

b) *i documenti amministrativi;*

c) *gli atti notarili;*

d) *le dichiarazioni ufficiali come le annotazioni di registrazioni, visti per la data certa e autenticazioni di firme, apposte su una scrittura privata;*

e) *documenti redatti da agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni nel territorio di qualsiasi Stato, ove tali documenti debbano essere presentati sul territorio di un altro Stato membro o agli agenti diplomatici o consolari di un altro Stato membro che agiscono nel territorio di un paese terzo.*

I documenti pubblici disciplinati dal presente regolamento e le loro copie autentiche **sono esenti da ogni forma di legalizzazione e formalità analoghe** (art. 4).

Il nuovo regolamento, oltre ad eliminare una serie di procedure burocratiche, fissa alcuni principi:

- i documenti pubblici (ad esempio i certificati di nascita, di matrimonio o del casellario giudiziale) rilasciati in un Paese dell'Unione dovranno essere accettati come autentici in un altro Stato membro **senza necessità di legalizzazione** (ad esempio con l'*apostille*).

- I cittadini non avranno più l'obbligo di fornire in tutti i casi una copia autenticata e una traduzione asseverata dei loro documenti pubblici.

- I cittadini potranno usare un **modulo standard multilingue**, disponibile in tutte le lingue dell'UE, da presentare come ausilio alla traduzione allegato al documento pubblico per evitare l'obbligo di traduzione. I documenti pubblici relativi alla nascita, all'esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, ecc., comunicati dagli Stati membri, saranno corredati, su richiesta della persona avente diritto ad ottenere il documento pubblico, di un **modulo standard multilingue**. I moduli standard multilingue sono rilasciati da un'autorità e recano la data del rilascio, la firma e, se del caso, il bollo o il timbro dell'autorità di rilascio.

- Vengono stabilite anche **tutele contro le frodi**: se l'autorità ricevente ha dubbi ragionevoli sull'autenticità di un documento pubblico, potrà verificarla con l'autorità di emissione nell'altro paese attraverso una piattaforma informatica esistente, il sistema di informazione del mercato interno o IMI.

Gli Stati membri avranno **due anni e mezzo di tempo**, dalla data di entrata in vigore del regolamento, per adottare tutti i provvedimenti necessari per consentirne la corretta applicazione al termine di questo periodo. Il regolamento si applicherà, infatti, **a decorrere dal 16 febbraio 2019**.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

4. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) - Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le linee guida per una corretta compilazione

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, la **circolare n. 3 del 18 luglio 2016**, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indica le “**Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016**”.

Previsto dalla Direttiva 2014/24UE sugli appalti pubblici, il **Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)** è stato introdotto in tutti i Paesi Europei come modello con il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

In Italia il DGUE è stato regolato dall'articolo 85 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Appalti).

L'art. 85 del provvedimento recepisce l'art. 59 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (settori ordinari), introducendo il documento di gara unico europeo (DGUE).

Con le linee guida il Ministero intende fornire alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori alcune indicazioni in ordine al corretto utilizzo del DGUE nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale, e per rendere più agevole la comprensione allega, altresì, uno schema di formulario alla luce delle disposizioni del Codice.

Le linee guida spiegano innanzitutto che il DGUE sarà utilizzabile in tutte le procedure di affidamento e per qualunque importo. Fanno eccezione gli affidamenti diretti sotto 40mila euro, dove la Stazione Appaltante potrà scegliere se usare o meno il DGUE.

A decorrere **dal 18 aprile 2018**, il DGUE sarà reso disponibile **esclusivamente in forma elettronica**.

Prima di tale data, il documento di gara unico europeo potrà essere compilato in forma cartacea oppure in formato elettronico, avvalendosi di sistemi nazionali informatizzati all'uopo dedicati ovvero del servizio DGUE elettronico messo, gratuitamente, a disposizione dalla Commissione in favore delle Amministrazioni o Enti aggiudicatori e degli operatori economici.

Tale servizio consente di compilare il DGUE in forma elettronica, in caso di procedure che ammettano l'utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici, o di stampare il documento compilato elettronicamente per ottenerne una versione cartacea da utilizzare in tutti gli altri casi.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

5. SINDACO-REVISORE - Dal CNDCEC le linee guida alla luce degli ISA Italia

Con un comunicato stampa del 25 luglio 2016 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) informa di aver pubblicato un documento dal titolo "**Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA Italia**".

Le linee guida si soffermano in particolare sul **ruolo del collegio sindacale incaricato della revisione legale** e forniscono alcune indicazioni di carattere operativo per i professionisti che devono accettare o svolgere l'incarico di componente dell'organo di controllo della società al quale previsioni di statuto e disposizioni normative consentono di effettuare anche la revisione legale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 recentemente modificato dal D.Lgs. n. 135/2016.

Le Linee guida, elaborate dal gruppo di lavoro multidisciplinare "*Sistemi di controllo, Collegio sindacale e Principi di revisione*", tentano in primo luogo di **coordinare le fonti normative**, le prassi operative, le norme deontologiche della professione - specificatamente destinate a regolamentare l'attività dell'organo di controllo della società - **con quelle dedicate allo svolgimento della revisione legale**.

In secondo luogo, esse descrivono costantemente l'attività, l'organizzazione ed il funzionamento del collegio sindacale in considerazione dei principi di revisione internazionali (ISA Italia).

Punto di partenza delle linee guida è la figura del collegio sindacale, o del sindaco unico della società a responsabilità limitata, quale organo sociale con un'attività che si distingue sensibilmente dal revisore legale che, diversamente, è un soggetto esterno incaricato dalla società di una prestazione specificatamente individuata dalla legge.

Lo scopo del lavoro è quello di **raccordare i due sistemi di regole**, da una parte la vigilanza ex artt. 2403 e ss. C.C. e dall'altra la revisione legale ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, declinando, inoltre, lo svolgimento delle attività di controllo regolamentate dai principi di revisione internazionali (ISA Italia) nell'ambito del funzionamento e delle caratteristiche del collegio sindacale.

Il documento descrive le **aree di "maggiore criticità"**, individuando i seguenti sette temi, oggetto di specifici approfondimenti:

- *Attività preliminari all'accettazione dell'incarico;*
- *Organizzazione del collegio sindacale;*
- *Sinergie;*
- *Primi incarichi di revisione e saldi di apertura (i rapporti tra il collegio sindacale incaricato della revisione ed il precedente incaricato della revisione);*
- *Verbalizzazione e documentazione;*
- *Continuità aziendale;*
- *Eventi successivi: aspetti teorici e pratici.*

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

6. DURC ON LINE - Verifica automatica della regolarità contributiva e gestione delle note di rettifica - Messaggio INPS

Con il **messaggio n. 3184 del 25 luglio 2016**, l'INPS interviene riguardo al nuovo sistema di **verifica della regolarità contributiva** disponibile sulla piattaforma DURC on line per comunicare che i sistemi di verifica utilizzati ai fini della definizione della condizione di regolarità sono ormai allineati.

Il consolidamento del sistema ha consentito, in attuazione di quanto già anticipato con il messaggio n. 3454 del 21 maggio 2015, di pervenire all'allineamento dei sistemi di verifica utilizzati ai fini della

definizione della condizione di regolarità, sancita dall' art. 1 comma 1175 legge n. 296/2006, per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale.

Di conseguenza, a partire **dal giorno 6 luglio 2016** l'Istituto ha avviato un'attività di interrogazione del sistema DURC on line finalizzata alla registrazione dell'esito della verifica automatizzata sul Fascicolo Elettronico Aziendale (FEA).

In questa prima fase, l'interrogazione avverrà utilizzando la funzionalità di consultazione, al fine di utilizzare i DURC on line già presenti ed in corso di validità sulla base del codice fiscale delle posizioni da sottoporre a verifica; la registrazione dell'esito nel FEA verrà dunque effettuata a livello di semaforo master, **su tutte le matricole associate al medesimo codice fiscale.**

Alla definizione dell'esito sul FEA seguirà l'**automatico ricalcolo delle relative note di rettifica** giacenti in Gestione Contributiva, in stato emesso, per le quali non sia stata notificata la PEC nei due precedenti invii e per le quali, di conseguenza, sul fascicolo non sia presente un semaforo "**rosso lucchettato**" per il periodo corrispondente.

Successivamente, si avvierà l'attività di interrogazione del sistema DURC on line con l'inserimento delle richieste di verifica da parte di Gestione Contributiva relativamente alle posizioni non ancora definite.

Con successivo messaggio, saranno fornite le necessarie istruzioni per il corretto utilizzo delle funzionalità che verranno implementate nella procedura durc on line.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo messaggio INPS clicca qui.](#)

7. ANAGRAFE DELLE ONLUS - Online gli elenchi dei soggetti iscritti

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 28 luglio 2017, ha reso noto che sono disponibili gli **elenchi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell'Anagrafe delle ONLUS** al mese di **luglio 2016**.

La pubblicazione riguarda la denominazione, il codice fiscale, la sede legale e il settore in cui l'organizzazione iscritta svolge la propria attività.

Gli elenchi consentono di **individuare agevolmente gli effettivi soggetti che rivestono la qualifica di ONLUS** cui destinare erogazioni liberali o attività volontarie. Ciò garantisce una maggiore sicurezza, consentendo ai cittadini di destinare le proprie risorse verso gli enti per i quali è avvenuto il **riconoscimento** di ONLUS da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti che effettuano erogazioni liberali alle ONLUS presenti negli elenchi potranno fruire, a scelta:

- della detrazione dall'imposta lorda del 26%, fino ad un importo massimo di 30mila euro annui delle donazioni fatte, oppure
- della deduzione degli importi nel limite del 10% del reddito complessivo e, comunque, nella misura massima di 70mila euro.

In questi elenchi non sono ricomprese le cosiddette "**Onlus di diritto**", **cooperative sociali e organizzazioni di volontariato**, in quanto questi soggetti sono iscritti in base alla tipologia nell'Albo delle società cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e nei Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare l'elenco delle ONLUS clicca qui.](#)

8. FORMAZIONE RSPP / ASPP - Siglato l'accordo sui criteri per la formazione - Revisionati gli accordi precedenti

Con un **Accordo sottoscritto il 7 luglio 2016 (Rep. Atti n. 128/CSR)**, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ha sottoscritto un accordo finalizzato alla individuazione della **durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione**, come previsto dall'art. 32 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'Accordo è contenuto nell'**Allegato A** al cui interno sono presenti i seguenti allegati:

- **Allegato I** - "*Elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione*";

- **Allegato II** - "Requisiti e specifiche per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità e-learning";
- **Allegato III** - "Attuazione dell'articolo 32, comma 1, lettera c), della L. n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013";
- **Allegato IV** - "Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi";
- **Allegato V** - Tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai soggetti con ruoli in materia di prevenzione.

L'Accordo ridefinisce innanzitutto la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi del "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza" (RSPP) e dell' "Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione" (ASPP) - rivedendo quindi quelli del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006 - e introduce inoltre nuove disposizioni che andranno a modificare gli Accordi del 21 dicembre 2011, per quanto riguarda la formazione sulla sicurezza sul lavoro e gli Accordi 22 febbraio 2012, per quanto riguarda le attrezzature da lavoro.

Per quanto riguarda i percorsi formativi RSPP e ASPP, il documento individua, in primo luogo, gli ulteriori titoli di studio validi all'esonero dei corsi di formazione e subordina lo svolgimento delle funzioni del responsabile e dell'addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di:

- un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Il documento individua ed elenca i soggetti formatori (tra i quali sono annoverati anche i fondi interprofessionali di settore) i sistemi di accreditamento, i requisiti dei docenti e le regole per l'organizzazione dei corsi.

I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di formazione ed aggiornamento sulla prevenzione e protezione dei rischi.

L'Accordo, oltre alle disposizioni per RSPP e ASPP, riporta una serie di disposizioni integrative e correttive per altri aspetti riguardanti la formazione alla sicurezza sul lavoro.

L'Accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta). In fase di prima applicazione - e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore - possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'accordo clicca qui.](#)

9. CONTRATTI PUBBLICI - Approvate le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione

Il Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il decreto del 17 giugno 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174, del 27 luglio 2016, avente ad oggetto «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», approva le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di cui all'art. 31, comma 8, del D,Lgs. n. 50/2016, recante «codice dei contratti pubblici».

Il decreto - in vigore dal 27 luglio 2016 - è composto da 9 articoli e ripropone il regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, contenuto nel decreto del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (il c.d. "Decreto Parametri").

Secondo quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1, il corrispettivo è costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori.

I corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento.

Le tabelle dei corrispettivi approvate con il presente decreto sono aggiornate entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto con cui sono definiti i contenuti della progettazione di cui all'art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Ai sensi dell'art. 7, le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi: a) pianificazione e programmazione; b) attività propedeutiche alla progettazione; c) progettazione; d) direzione dell'esecuzione; e) verifiche e collaudi; f) monitoraggi.

Mentre le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere: a) edilizia; b) strutture; c) impianti; d) infrastrutture per la mobilità; e) idraulica; f) tecnologie della informazione e della comunicazione; g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica ruralità, foreste; h) territorio e urbanistica.

Il decreto chiarisce, poi, all'art. 8, che «*la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata nello stesso, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera*».

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto e del suo allegato clicca qui.](#)

10. SPID - Al via il rilascio attraverso le Camere di Commercio

Dopo la convenzione siglata tra l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e Unioncamere, a nome di tutte le 99 Camere di Commercio italiane, sta prendendo avvio presso le stesse Camere di Commercio italiane iniziative per promuovere lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ed ampliare la gamma dei servizi per le imprese che la Pubblica amministrazione ha reso accessibili online.

Già a partire dal mese di luglio, alcune Camere di Commercio (segnaliamo in particolare: quelle di Modena, di Lecce e di Messina) hanno iniziato ad offrire, a tutte le sue imprese, la **possibilità di ottenere le credenziali SPID**, l'identità digitale attraverso il quale cittadini e imprese possono accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione.

Forte della consolidata esperienza maturata sul fronte della promozione verso imprese e professionisti degli strumenti digitali più avanzati, le Camere di Commercio - con il coordinamento di Unioncamere e il supporto operativo di InfoCamere - hanno realizzato un'iniziativa di sistema che arricchisce l'offerta a disposizione di chi fa impresa, confezionando un vero e proprio "**Kit di identità digitale**" al servizio del business.

Fino ad ora la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) delle Camere di Commercio ha offerto a circa 1.500.000 cittadini imprenditori sia un certificato di identità digitale, sia la firma elettronica per firmare atti, documenti e pratiche telematiche, il tutto utilizzando una smart card ed un lettore o un token USB.

Da oggi le cose cambiano: per accedere ai servizi basta autenticarsi con SPID (solo con userid e password) e, se c'è bisogno di firmare un documento elettronico, si può utilizzare la firma digitale (contenuta nel token usb card rilasciato dalla Camera di Commercio).

Il kit permette l'autenticazione informatica e la sottoscrizione digitale di documenti con strumenti differenti a seconda del livello di sicurezza richiesto e del tipo di strumento utilizzato (pc, smartphone, tablet, etc.) ed è composto da:

- *Credenziali SPID (di livello 1 e 2),*
- *Dispositivo CNS (Carta Nazionale dei Servizi), su token usb o smart card,*
- *Firma Digitale.*

L'iniziativa delle Camere di Commercio ha un duplice obiettivo: da un lato, quello di **promuovere la massima diffusione delle identità digitali SPID tra le imprese**, come elemento facilitatore delle attività d'impresa e di competitività; dall'altro, quello di **integrare progressivamente nel sistema di autenticazione tramite SPID i servizi digitali già esistenti**, a partire dalla Fatturazione elettronica, già operativa con SPID.

Quanto prima, poi, diverranno accessibili con lo SPID anche i servizi erogati dai 3.300 Sportelli unici per le attività produttive telematici (SUAP), accessibili attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, frutto della collaborazione tra le Camere di Commercio e Comuni.

LINK:

[Per scaricare il testo della Brochure SPID clicca qui.](#)

11. RIORGANIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Approvati dal Consiglio dei Ministri altri quattro decreti attuativi

Il **Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016** ha approvato, in esame definitivo, i seguenti quattro decreti:

1) un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, contenente **norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi**, a norma dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (*legge delega per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*). Nello specifico, Comuni e Regioni potranno individuare, con cadenza annuale, investimenti strategici di grande rilevanza finanziaria e forte impatto occupazionale per i quali richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri una procedura accelerata.

2) un decreto legislativo recante la **razionalizzazione delle funzioni di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato**.

Nello specifico il decreto provvede all'eliminazione delle duplicazioni delle funzioni e alla gestione associata dei servizi comuni. È previsto l'assorbimento del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri, con

l'obiettivo di dare unitarietà e più forza anche alla funzione di controllo sul territorio valorizzando la specialità agroambientale. Il testo tiene conto delle indicazioni dei pareri parlamentari, del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

3) un decreto legislativo di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Nello specifico, il provvedimento provvede alla riorganizzazione amministrativa del sistema portuale.

Il decreto riorganizza il sistema portuale italiano in **15 Autorità di sistema portuale**, che coordinano gli altri porti di rilevanza nazionale e che avranno sede nei porti definiti "core" secondo la normativa europea.

4) un decreto legislativo di attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria.

Nello specifico il decreto istituisce presso il Ministero della Salute un **elenco nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie italiane**. L'elenco sarà stilato da una Commissione istituita presso il Ministero della salute e composta da 5 esperti che parteciperanno a titolo gratuito.

LINK:

[Per un approfondimento dei contenuti dei quattro decreti clicca qui.](#)

12. SRL - Diritti particolari sugli utili - Un approfondimento del CNN

Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), nello **Studio n. 48-2016/I**, dal titolo "**Diritti particolari sugli utili nella s.r.l.: le clausole dell'atto costitutivo**", approfondisce il tema dei diritti particolari sugli utili, che possono essere introdotti nell'atto costitutivo di società a responsabilità limitata ex art. 2468 C.C., con specifico riguardo alle modalità di redazione delle relative clausole e alle diverse configurazioni ipotizzabili.

In particolare, lo studio si sofferma sulla possibilità che il diritto sia **referibile agli utili dei quali i soci abbiano già deciso la distribuzione**, a norma dell'art. 2479 C.C., o se invece che esso **sorga già in relazione all'emersione di utili netti**, per effetto della mera approvazione del bilancio, come avviene per le società di persone.

In relazione alla diversa scelta operata sul punto, ci si interroga sulle **conseguenze sulle riserve da utili**, anche ai fini del **successivo impiego** per un aumento di capitale gratuito.

LINK:

[Per scaricare il testo dello studio clicca qui.](#)

13. LAVORI SU ALBERI CON FUNI - Dal Ministero del Lavoro le istruzioni per l'esecuzione in sicurezza

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la **circolare n. 23 del 22 luglio 2016**, ha fornito istruzioni operative dedicate agli operatori del settore agricolo, con l'intento di illustrare adeguate **misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori su alberi**.

Nello specifico, il documento specifica le misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori su alberi con funi (*tree climbing*) e fornisce informazioni tecniche per la corretta scelta e uso delle attrezzature di lavoro.

Le istruzioni allegate alla presente circolare sono state elaborate da un gruppo di lavoro istituito presso l'INAIL a cui hanno partecipato rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali, del coordinamento tecnico delle Regioni, nonché delle principali associazioni datoriali e sindacali di settore, assieme ad esperti del mondo accademico e degli enti formatori.

Si tratta di disposizioni volte ad illustrare e chiarire le previsioni già contenute nel Capo II del Titolo IV (artt. 105 e ss.) del D.Lgs. n. 81 del 2008.

I lavori su alberi – scrive il Ministero - possono esporre gli operatori addetti a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza. In particolare, ci si riferisce al rischio di caduta dall'alto che purtroppo determina ogni anno un significativo numero di infortuni con conseguenze spesso mortali.

Si tratta di un fenomeno che, come emerso da uno studio svolto dall'Osservatorio sugli infortuni mortali e gravi nel settore agricolo e forestale, curato dal settore ricerca dell'INAIL, si presenta con una certa grave frequenza: nel corso del 2015 infatti sono stati registrati 38 eventi infortunistici determinati da cadute da alberi, dei quali 11 hanno avuto conseguenze letali. Molti di questi infortuni, hanno coinvolto

soggetti non esperti, mentre svolgevano operazioni di raccolta di frutti o potatura di alberi, in palese non ottemperanza alle disposizioni previste della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare e del suo allegato clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
REPUBBLICA ITALIANA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 25 AL 30 LUGLIO 2016)

1) Decreto legislativo 18 luglio 2016, n. 141: Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 7 luglio 2016: Modifiche al decreto 17 febbraio 2016, recante «Modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata start-up innovative». (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero della Salute - Decreto 31 maggio 2016, n. 142: Regolamento recante aggiornamento al decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973 concernente la «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale», limitatamente agli oggetti di cellulosa rigenerata. (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 15 giugno 2016, n. 143: Regolamento dell'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di ente parco nazionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Decreto 11 maggio 2016: Istituzione del regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e rafforzare la competitività delle micro, piccole e medie imprese, finalizzato allo sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al patrimonio culturale italiano - Asse Prioritario II del Programma Operativo Nazionale «Cultura e Sviluppo 2014-2020». (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero della Giustizia - Decreto 17 giugno 2016: Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Circolare 18 luglio 2016, n. 3: Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

8) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144: Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76. (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Decreto 9 giugno 2016: Disposizioni sulle modalità operative di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto. (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 25 AL 30 LUGLIO 2016)

1) Regolamento (UE) 2016/1191 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016, che promuove la libera circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 200/1 del 26 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento delegato (UE) 2016/1226 della Commissione del 4 maggio 2016, che modifica l'allegato IX del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le menzioni riservate facoltative per l'olio di oliva. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 202/5 del 28 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

3) Regolamento delegato (UE) 2016/1227 della Commissione del 27 luglio 2016, che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 202/7 del 28 luglio 2016).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

*Non so se sei d'accordo, ma **Ernest Hemingway** sosteneva che:*

**DOBBIAMO ABITUARCI ALL'IDEA
CHE AI PIU' IMPORTANTI
BIVI DELLA NOSTRA VITA
NON C'E' SEGNALETICA.**

BUONA GIORNATA !